



Decisione/1625/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5505/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5505/TFNSVE/2025-2026, 5505 - Ricorso proposto dalla società ACCADEMIA FROSINONE SCSRL (matricola 933304) contro la società U.S. ANGRI 1927 - S.S.D. A R.L. (matricola 951511) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore LOMBARDO SEBASTIANO (matricola 2148172)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 182,00 (centottantadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 182,00 (centottantadue/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai